



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Data: 30/10/2020	OGGETTO: Definizione Tariffe TARI anno 2020 - Conferma 2019.
---	---

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti cinquantuno nella sala all'uopo adibita, causa emergenza COVID-19, del Centro di Aggregazione Giovanile "Cesare Baccelli", convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Consigliere	Sì
3. TROZZO Fabio	Consigliere	Sì
4. MATRAGRANO Francesco Saverio	Consigliere	Sì
5. PULICE Vincenzina	Consigliere	Sì
6. TENUTA Emilio	Consigliere	Sì
7. CARBONE Silvio	Consigliere	No
8. DE CICCIO Pasquale	Consigliere	Sì
9. CONFORTI Giancarlo	Consigliere	Sì
10. BILOTTO Angelo Roberto	Consigliere	Sì
11. SALERNO Giuseppe	Consigliere	Sì
12. MUTO Francesco	Consigliere	Sì
13. RUFFOLO Giulia	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. CONFORTI Giancarlo nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO, che provvede alla stesura del presente verbale. La seduta è a porte chiuse, senza partecipazione del pubblico, causa emergenza COVID-19, con possibilità di visualizzazione in differita su sito web istituzionale dell'Ente.

ASSESSORE ESTERNO: Daniela ANILE

Presente

Assente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 12 – VOTANTI 12

Il Consigliere Comunale Pulice Vincenzina illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Visto l'art. 1 commi dal 639 al 704 della legge 27/12/2013 n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2014*), il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate:

1. **IMU** - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
2. **TASI** – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
3. **TARI** – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Dato Atto che l'art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione della TARES;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett.b, convertito in Legge il 10/04/2014 n.68 che recita: *“il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.”*;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *“ il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;

Richiamato l'art. 107, comma 4, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “ *il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020*”;

Richiamato l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “*i comuni possono, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Richiamato l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato “*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*” che ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvazione anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in un periodo di almeno tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2019, esecutiva, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: “*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;

Richiamato l'art. 13 commi 15, 15.bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1 – comma 15: “*A decorrere dell'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 380. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*”;
- 2 – comma 15bis: “*Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzioni degli adempimenti relativi al pagamento*”;

dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- 3 – comma 15 ter: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre della stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.L. n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia) convertito in L. n. 27 del 24/04/2020 che ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei Piani Finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del metodo ARERA (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio.

Visto il comma 5 dell'art. 107 D.L.18 del 17/03/2020, che così recita: *“I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.*

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le tariffe devono essere determinate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione e che, in riferimento alla trasmissione telematica della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.106 comma 3 bis, secondo periodo, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 maggio 2020 n. 77: *“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.....”;*

Vista la deliberazione ARERA 443/2019 recante: *“ Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;*

Vista la deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione dal 1° Aprile 2020- 31 dicembre 2023-TITR;

Visto il D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019 che modifica l'allegato 1 al DPR 158/99 per la

categoria degli studi professionali e introduce nuova modalità di riversamento TEFA.;

Vista l'abolizione dell'imposta unica comunale contenuta nella legge 147/2013, come prevede la legge 160/2019, ad eccezione delle norme che disciplinano la TARI;

Vista l'introduzione dal 01.01.2020 del nuovo accertamento esecutivo precettivo ad opera della Legge 160/2019 art. 1 comma 792;

Vista la nuova disciplina della dilazione di pagamento contenuta nella citata legge 160/2019 e le nuove regole sull'efficacia delle tariffe mediante specifiche norme contenute nel D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019;

Considerato che il D. L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 "Cura Italia" e deliberazione ARERA n° 158/05-05-2020 prevedono, fra l'altro, la possibilità di riconoscere agevolazioni in materia di tariffe TARI a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24-04-2020 in materia che prevede la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza COVID 19;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Operano le seguenti disposizioni:

- a) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni dalla data di versamento;*
- b) *ai fini del versamento del tributo, i Comuni devono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI;*

Considerato che il versamento per la componente TARI è effettuato in autoliquidazione d'ufficio a favore del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) da inviare mezzo posta ai contribuenti mediante modello unificato F24 e/o bollettino postale precompilato di cui alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997;

Considerato che il Comune per l'anno 2020 deve rispettare la copertura del **100%** dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Considerato che per l'emissione del ruolo TARI anno 2020 necessita l'elaborazione e approvazione del piano finanziario (PEF) finalizzato alla formazione delle nuove tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;

Preso Atto dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

Viste le circolari MEF in materia di TARI;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 254/86 del 26/06/2020 è stato approvato il ruolo Tari anno 2020 - ACCONTO, sulla base delle tariffe anno 2019;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI anno 2020 – SALDO;

Vista la deliberazione di G.C. n. 23 del 31/03/2020 ad oggetto: “*Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio Finanziario 2020. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2020 ai Responsabili di Settore.*”, esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n° 44/30-06-2014 ad oggetto: “*Nomina del Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale)*”, esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n° 64/30-09-2020 ad oggetto: “*Nomina Funzionario Responsabile della nuova IMU - L.160/2019 Art.1 c.739 e segg.*”, esecutiva;

Visti i Decreti sindacali Prot. n.1056-1599/2020 di Nomina Responsabile del Settore Economico/Finanziario - Anno 2020;

Vista la risoluzione n. 45/E del 24.04.2014 dell’Agenzia delle Entrate ad oggetto: “*Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. F24 della tassa sui rifiuti TARP*”;

Visto il D. Lgs. 267/00 ss.mm.;

Visto che ai sensi e per gli effetti del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 i termini per l’approvazione del Bilancio 2020/2022 – Anno 2020 sono stati fissati alla data del 30 settembre 2020;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/09/2020 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 19/07/2018 ad oggetto: “*Approvazione Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie Comunali.*”, esecutiva;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti gli atti d’Ufficio;

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico/contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole, verbale n. 35, del Revisore dei Conti, acquisito al prot. del Comune al n. 7318 del 26/10/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2019 ad oggetto: “*Bilancio di Previsione 2019/2021 e suoi allegati – Approvazione*”, esecutiva e ss.mm.;

Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

Viste le deliberazioni ARERA 443/2019; 57/2020; 158/2020;

Si apre il dibattito.

Chiede e prende la parola il Consigliere Comunale Salerno Giuseppe per dichiarare l’astensione dal voto del gruppo Insieme per coerenza con la votazione dell’analogo punto nell’anno 2019. Evidenzia che il gruppo Insieme avrebbe dovuto votare contrario per le molteplici problematiche che si sono verificate nella gestione del servizio rifiuti. Alcuni di questi problemi sono stati risolti grazie all’intervento del gruppo Insieme che ha segnalato alcuni disservizi nella zona della montagna dove venivano scaricati

rifiuti ingombranti. Ancora, il Consigliere Salerno, segnala la mancanza di un controllo continuo e costante sulla manutenzione del territorio e sulla gestione del servizio della raccolta differenziata soprattutto da parte del consigliere delegato al ramo dei rifiuti. Sollecita la maggioranza ad una più chiara informazione dei cittadini sulla raccolta degli ingombranti. Infine, fa presente che occorre cominciare ad affrontare la problematica dell'attivazione piattaforma di Mendicino che potrebbe essere uno strumento per risolvere le attuali problematiche sullo smaltimento degli ingombranti.

Prende la parola il Consigliere Comunale Esposito Luigi Alessandro per replicare al Consigliere Salerno che, per quanto riguarda la manutenzione del territorio comunale, è stata effettuata la bitumazione delle strade. Aggiunge, poi, che in montagna la raccolta dei rifiuti è avvenuta e, infine, per quanto concerne il controllo del territorio, lo stesso viene svolto dal vigile che, essendo una sola unità part time, non può garantire una frequenza assidua e piena poiché deve adempiere alle altre funzioni istituzionali.

Prende la parola il Consigliere Comunale Matrigrano Francesco Saverio il quale rileva che il servizio rifiuti non ha certo funzionato pienamente, soprattutto per le difficoltà esistenti sulla raccolta degli ingombranti che disorientano i cittadini perché non sanno come regolarsi. Tuttavia, per non creare problemi e rischi all'ente con il voto contrario, dichiara di astenersi dal voto.

Il Consigliere Comunale Pulice Vincenzina prende la parola per replicare al Consigliere Salerno dicendo che lo stesso non può dare lezioni di programmazione a quest'amministrazione considerato che l'amministrazione precedente, di cui ha fatto parte, ha approvato il progetto della piattaforma di Mendicino senza l'acquisizione dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria esponendo poi l'Ente, per sei anni, alle richieste di pagamento del Comune di Mendicino che hanno reso necessario effettuare in consiglio comunale il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Il Consigliere Comunale Salerno Giuseppe replica al Consigliere Comunale Pulice Vincenzina che il progetto della piattaforma di Mendicino, grazie alla precedente amministrazione, è stato realizzato e non c'è stato nessun danno all'Ente. Rileva che la maggioranza si preoccupa di rispondere ai consiglieri di minoranza senza, però, dire come intende risolvere il problema dei cittadini inerente il servizio rifiuti.

Prende la parola il Consigliere Comunale Esposito Luigi Alessandro per evidenziare che l'ingombrante viene autorizzato dalla Regione e viene portato alla Calabria Maceri. Se quest'ultima blocca la procedura, non dipende dal comune. Sottolinea che la piattaforma di Mendicino non si occupa dell'ingombrante.

Il Consigliere Comunale Salerno Giuseppe fa dichiarazione di astensione dal voto per non esporre l'Ente al rischio di non approvazione della tariffa TARI derivante dal voto contrario.

Il Consigliere Comunale Pulice Vincenzina fa dichiarazione di voto favorevole sottolineando che la maggioranza dà le risposte ai cittadini sui problemi dell'Ente ricorrendo ai mezzi consentiti dalla legge e non a quelli utilizzati dalla precedente amministrazione che ha previsto nel contratto della piattaforma di Mendicino un baratto con un mezzo comunale.

Sentiti gli interventi, si passa alla votazione per alzata di mano del presente punto all'ordine del giorno;

PRESENTI 12

Con **VOTI FAVOREVOLI 6** (Pulice L., Esposito L.A., Trozzo F., Pulice V., De Cicco P., Conforti G.)

VOTI ASTENUTI 6 (Matrigrano F.S., Tenuta E., Bilotto A.R., Salerno G., Muto F., Ruffolo G.)

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di CONFERMARE**, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 D.L.18 del 17/03/2020, per l'Anno 2020, le Tariffe TARI Anno 2019, approvate con deliberazione di C.C. 8 del 30/03/2019, esecutiva, utilizzate per l'acconto TARI Anno 2020;

- **di DARE atto** che successivamente, giusto comma 5 dell'art. 107 D.L.18 del 17/03/2020, il PEF Anno 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020 (D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 – Cura Italia) con le nuove modalità previste dalla vigente normativa;
- **di APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che può essere ripartito in un periodo di almeno tre anni a decorrere da 2021;
- **di DARE atto** che le tariffe TARI 2020, conferma 2019, di cui al presente atto, sono da considerarsi definitive e che, di conseguenza a quanto sopra esposto, le tariffe TARI per gli anni 2021, ed eventualmente 2022 e 2023, risentiranno della differenza non coperta, in quanto i rispettivi piani finanziari comprenderanno i costi di pertinenza dell'anno di riferimento e l'eventuale differenza tra il PEF anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019;
- **di DARE atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 nella misura del 5%;
- **di PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- **di DARE ATTO** che viene garantita la copertura integrale dei costi più eventuale conguaglio a decorrere dal 2021;
- **di PUBBLICARE** copia della deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- **di RIMETTERE** l'atto deliberativo al Responsabile Settore Economico Finanziario per quanto di competenza;
- **di TRASMETTERE** la deliberazione al MEF – Roma;
- **di PUBBLICARE** la deliberazione sul sito Amministrazione Trasparente;

Successivamente con separata votazione, ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- **di DICHIARARE** la delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000.-

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 23/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: CONFORTI Giancarlo

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/11/2020.

N. 827 del Registro Pubblicazioni

, lì 10/11/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-ott-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, lì 10/11/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10/11/2020.

L'addetto alla pubblicazione
F.to: F. RUFFOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 10/11/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Gianfranco LUPO